

**Comune di Catania**

Categoria.....

Classe.....

Fascicolo.....

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 17/07/2020**OGGETTO: Misure contenimento COVID-19 - Riduzioni e agevolazioni TARI.**

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BILANCIO.....Competenze.....

Cap.....Art.....Spese per.....

Somma stanziata €.....

Aggiunta per storni €.....

Dedotta per storni €.....

Impegni assunti €.....

Fondo disponibile €.....

.Visto ed iscritto a N.

de.....Cap.....Art.....nel.....

partitario uscita di competenza l'impegno di €.....

Visto per l'impegno di spesa e per la regolarità contabile

Addi,20.....

IL RAGIONIERE GENERALE

DIREZIONE :Ragioneria Generale – Programmazione

Bilancio - Provveditorato e Economato

Prot. n.213044 del 17/07/2020

Visto

Il Direttore

F.to Dott.ssa Clara Leonardi

L'Assessore

F.to Dott. Roberto Bonaccorsi

AFFARI ISTITUZIONALI

N. 98 del 17/07/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale del Comune di Catania certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno e che non risulta prodotta alcuna opposizione contro la stessa deliberazione

IL SEGRETARIO GENERALE

L'anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di luglio, alle ore 9,30 nel Palazzo di Città si è riunita la Giunta Comunale di Catania.

All'adozione del presente atto sono presenti il Sindaco Dott. Salvatore Pogliese che presiede, e i Sigg.ri Assessori:

| | |
|---|----------------------------|
| x | Dott. Bonaccorsi Roberto |
| x | Dott. Arcidiacono Giuseppe |
| x | Avv. Trantino Enrico |
| x | Sig. Parisi Sergio Carmelo |
| x | Dott. Porto Alessandro |
| | Avv. Cantarella Fabio |
| x | Sig. Balsamo Ludovico |
| x | Sig.ra Mirabella Barbara |
| x | Sig. Lombardo Giuseppe |
| x | Dott. Cristaldi Michele |

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Pietro Belfiore

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Misure contenimento COVID-19 - Riduzioni e agevolazioni TARI.

La sottoscritta Dott.ssa Clara Leonardi, Direttore della Direzione Ragioneria Generale Programmazione Bilancio, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

Considerato che:

- con deliberazione n. 54 del 28/05/2020 la Giunta Comunale ha adottato una serie di misure finalizzate alla mitigazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica sul tessuto economico e sociale del territorio e in particolare ha prorogato al 30 giugno la sospensione, della riscossione e dei versamenti ordinari della TARI, già disposta con la Deliberazione di G.M. n. 27 del 31 marzo 2020 precisando che le rate sospese avrebbero dovuto essere versate, al Comune di Catania, secondo le scadenze che sarebbero state indicate successivamente con apposito atto di indirizzo agli uffici competenti;

con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante *“i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021”* introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimenti dei costi efficienti;

nell'ambito delle misure di sostegno economico per famiglie lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica varate con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 107 è stato disposto che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari è differito al 30 giugno 2020 (comma 4) e che i Comuni possono, in deroga ai commi 654 e 683 bis della L.147/2013, anche per il 2020 riapprovare le tariffe adottate nel 2019, elaborare il Piano economico finanziario del servizio rifiuti entro il 31/12/2020 ed è stato previsto che se emergono scostamenti tra i costi 2020 e i costi applicati al 2019, gli stessi si possono conguagliare nei tre anni successivi a decorrere dal 2021(commo 5);

con il D.L. n. 34 del 19/5/2020 (c.d. Decreto Rilancio Italia) sono stati uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI (Regolamenti ed approvazione tariffe) portandoli al 31 luglio 2020 che è anche il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020;

Visti:

- la nota di chiarimento dell'Istituto per la Finanza e l'Economia locale (IFEL) del 24/04/2020 intitolata *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19”*;
- la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 avente per oggetto la *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”* che ha previsto – nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani ed assimilati – l'introduzione di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti, al fine di mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;
- la nota di approfondimento dell'IFEL del 31.05.2020 denominata *“La delibera ARERA n.158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla*

tariffa corrispettiva”, pubblicata il 31 maggio 2020, con la quale viene ribadita la potestà, già prevista dalla legge, di concedere agevolazioni oltre il minimo previsto da ARERA, con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli allegati alla citata delibera 158/2020 dell’ARERA, per poter efficacemente venire incontro alle difficoltà economiche provocate dall’emergenza e dalla drammatica ricaduta sull’intero sistema economico con una significativa contrazione delle risorse disponibili anche per le famiglie;

Ravvisata una situazione non ancora del tutto definita in relazione all’esigenza, condivisa dall’intero sistema pubblico, di un intervento sollecito ed equilibrato sul prelievo relativo ai rifiuti e agli altri tributi, con l’introduzione di una base uniforme di riduzioni, opportunamente finanziata, a sostegno della competenza tariffaria inequivocabilmente in capo ai Comuni quali titolari del tributo;

Visto l’art.11 della Legge Regionale n. 9 del 12/05/2020 denominata “*Legge di stabilità regionale 2020/2022*” che istituisce il “Fondo perequativo degli enti locali”, con una dotazione di 300 milioni di euro, le cui risorse sono destinate alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che: a) dispongono l’esenzione o la riduzione di tributi locali dovuti da operatori economici, prioritariamente alberghi e strutture ricettive;

Tenuto conto che:

- l’Ente con deliberazione del C.C. n.37 del 12/12/2018 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e l’art.251 del D.Lgs. 267/2000, ferme restando le statuizioni di cui ai commi 1 e 2, al comma 4 riconosce all’Ente dissestato il potere di deliberare graduazioni, riduzioni ed agevolazioni per imposte, tasse, tributi e tariffe;
- l’attuale scenario non sembrerebbe essersi ancora del tutto definito dal punto di vista normativo e finanziario non avendo il Comune ancora la piena disponibilità delle risorse assegnate da utilizzare per realizzare le misure agevolative e/o di sostegno;
- la definizione del suddetto scenario sembra essere dirimente ai fini della scelta delle opportune misure agevolative e/o di sostegno;
- non appare opportuno prevedere eventuali agevolazioni “atipiche” a carico del Bilancio Comunale nelle more della definizione delle risorse statali e regionali a sostegno delle minori entrate afferenti ai tributi comunali previste nel decreto “Rilancio” e, comunque, essendo tra l’altro l’Ente in dissesto come dichiarato con deliberazione del C.C. n.37 del 12/12/2018;

Ritenuto che:

- nelle more della definizione dello scenario normativo sopra richiamato, le possibili misure agevolative sono rappresentate dallo slittamento dei termini di riscossione – misura già adottata - oltre che dalla previsione di ipotesi di graduazione, riduzione ed agevolazione;
- l’Ente adotta la cosiddetta “tariffa monomia” (EX TARSU), che, ai sensi del comma 652 L. 147/2013, è uno dei due regimi in cui può articolarsi la TARI. L’adozione della tariffa monomia non necessita di nessuna classificazione dei costi in parte fissa e variabile; pertanto può procedere solo ad una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche, ai sensi di quanto disposto dal punto 1.6 dell’art. 1 della deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020;
- ai fini di quanto previsto dagli articoli 2 (Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione) e 3 (Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate) della deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020, il vigente Regolamento della I.U.C., componente TARI, dell’Ente, prevede già ipotesi di esenzione e riduzione agli artt. 19, 22 e 28;
- Le scadenze TARI 2020 sono già state rimodulate con deliberazione di G.M. n. 77 del 30.06.2020;

Visti:

- Statuto dell'Ente;
- Ordinamento regionale degli Enti Locali della Sicilia (ORELL);
- D.lgs. 267/00;
- Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.5 del 13/3/2020;
- Legge 12 maggio 2020, n. 9 "Legge di stabilità regionale 2020-2022";
- Regolamento di contabilità in vigore;
- Il D.L. n.34/2020;
 - deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020;
 - Nota di approfondimento dell'IFEL del 31.05.2020;

Ritenuto opportuno procedere in merito

PROPONE DI DELIBERARE**Le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento**

- 1) Dare atto che la tariffa sarà quella individuata con successiva deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 683 Legge 27-12-2013 n.147, fatti salvi eventuali adeguamenti previsti per legge nonché l'entrata in vigore di nuovi provvedimenti che comportino l'applicabilità di nuove disposizioni più favorevoli o più vantaggiose per l'utenza;
- 2) Dare atto che ai sensi del comma 4 dell'articolo 107 del D.L. n. 18 del 20.05.2020 il Piano Economico Finanziario 2020 (PEF) potrà essere approvato entro il 31.12.2020 e che in tale sede, qualora dovessero emergere scostamenti tra i costi 2020 ed i costi applicati al 2019, nel caso in cui gli scostamenti fossero in termini di minori costi e in senso più favorevole all'utenza di ciò si terrà conto in termini di minor prelievo; mentre, qualora nello scostamento dovessero emergere maggiori costi, gli stessi si potranno congruare nei tre anni successivi a decorrere dal 2021;
- 3) Dare atto che l'Ente, ai sensi di quanto previsto dal punto 1.6 dell'art. 1 della deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020, tenuto conto degli artt. 19, 22 e 28 del vigente Regolamento I.U.C., per la componente TARI, ed in considerazione dell'Allegato A alla richiamata deliberazione ARERA – **che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale** – applicherà le seguenti graduazioni, riduzioni ed agevolazioni:
 - Per le tipologie di attività di Utenze non domestiche riconducibili alle Categorie indicate – a titolo esemplificativo e non esaustivo - nella **Tabella 1a) ad eccezione dei negozi di abbigliamento (N.13 – ATECO 47.71)**
Riduzione della tariffa nella misura del 60% limitatamente al periodo di chiusura convenzionalmente individuato dal 08.03.2020 al 04.05.2020;
 - Per le tipologie di attività di Utenze non domestiche riconducibili alle Categorie indicate – a titolo esemplificativo e non esaustivo – nell'intera **Tabella 1b)** e nella **Tabella 2) ai Nn. 1, 4, 5, 7, 8, 18, 22, 23, 24 e 27 oltre che ai nn. 20 e 21 se non appartenenti a filiere essenziali;** **le attività connesse all'organizzazione di eventi feste e cerimonie, convegni fiere mostre e concerti nonché i servizi correlati agli stessi come ad esempio quelli delle attività di riprese fotografiche e similari**
Riduzione della tariffa nella misura del 60% limitatamente al periodo di chiusura convenzionalmente individuato dal 08.03.2020 al 03.06.2020;
 - Per le tipologie di attività di Utenze non domestiche riconducibili alle Categorie indicate – a titolo esemplificativo e non esaustivo - nella **Tabella 1b)** e nella **Tabella 2)**

ai Nn. 11 e 12 Riduzione della tariffa nella misura del 30% limitatamente al periodo di chiusura convenzionalmente individuato dal 08.03.2020 al 03.06.2020;

- Per le tipologie di attività di Utenze non domestiche riconducibili alle Categorie indicate – a titolo esemplificativo e non esaustivo - nella **Tabella 3)**
Nessuna Riduzione della tariffa;
 - per quanto previsto dagli articoli 2 (“Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione”) e 3 (“Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate”) della deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020, rinviare a quanto già previsto dal vigente Regolamento della I.U.C., componente TARI, dell’Ente, che prevede specifiche ipotesi di esenzione e riduzione agli artt. 19 e 28;
- 4) Impartire indirizzo, agli uffici competenti, di procedere alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme eventualmente già corrisposte dagli operatori di cui ai precedenti punti 1.2 e 3, entro il termine del 30.11.2020 previsto per il pagamento della rata a saldo;
 - 5) Dare atto che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalla cittadinanza a causa dell’attuale problematico contesto socio-economico, conseguente all’emergenza Covid-19;
 - 6) Di demandare al successivo provvedimento di Consiglio Comunale il recepimento delle modifiche, in termini di graduazioni riduzioni ed agevolazioni di cui al presente atto, trattandosi di materia regolamentare attribuita espressamente alla competenza del Consiglio Comunale ex art.42 del D.Lgs.267/2000 ed art. 32 della L.R. 48/1991;
 - 7) Successivamente con separata ed unanime votazione DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ai sensi di legge.

Il Direttore
Dott.ssa Clara Leonardi f.to

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Misure contenimento COVID-19. – Riduzioni ed Agevolazioni TARI.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione ; Ragioneria Generale
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l’art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Dare atto che la tariffa sarà quella individuata con successiva deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 683 Legge 27-12-2013 n.147, fatti salvi eventuali adeguamenti previsti per legge nonché l'entrata in vigore di nuovi provvedimenti che comportino l'applicabilità di nuove disposizioni più favorevoli o più vantaggiose per l'utenza;
- 2) Dare atto che ai sensi del comma 4 dell'articolo 107 del D.L. n. 18 del 20.05.2020 il Piano Economico Finanziario 2020 (PEF) potrà essere approvato entro il 31.12.2020 e che in tale sede, qualora dovessero emergere scostamenti tra i costi 2020 ed i costi applicati al 2019, nel caso in cui gli scostamenti fossero in termini di minori costi e in senso più favorevole all'utenza di ciò si terrà conto in termini di minor prelievo; mentre, qualora nello scostamento dovessero emergere maggiori costi, gli stessi si potranno conguagliare nei tre anni successivi a decorrere dal 2021;
- 3) Dare atto che l'Ente, ai sensi di quanto previsto dal punto 1.6 dell'art. 1 della deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020, tenuto conto degli artt. 19, 22 e 28 del vigente Regolamento I.U.C., per la componente TARI, ed in considerazione dell'Allegato A alla richiamata deliberazione ARERA – **che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale** – applicherà le seguenti graduazioni, riduzioni ed agevolazioni:
 - Per le tipologie di attività di Utenze non domestiche riconducibili alle Categorie indicate – a titolo esemplificativo e non esaustivo - nella **Tabella 1a) ad eccezione dei negozi di abbigliamento (N.13 – ATECO 47.71)**
Riduzione della tariffa nella misura del 60% limitatamente al periodo di chiusura convenzionalmente individuato dal 08.03.2020 al 04.05.2020;
 - Per le tipologie di attività di Utenze non domestiche riconducibili alle Categorie indicate – a titolo esemplificativo e non esaustivo – nell'intera **Tabella 1b)** e nella **Tabella 2) ai Nn. 1, 4, 5, 7, 8, 18, 22, 23, 24 e 27 oltre che ai nn. 20 e 21 se non appartenenti a filiere essenziali;** **le attività connesse all'organizzazione di eventi feste e cerimonie, convegni fiere mostre e concerti nonché i servizi correlati agli stessi come ad esempio quelli delle attività di riprese fotografiche e similari**
Riduzione della tariffa nella misura del 60% limitatamente al periodo di chiusura convenzionalmente individuato dal 08.03.2020 al 03.06.2020;
 - Per le tipologie di attività di Utenze non domestiche riconducibili alle Categorie indicate – a titolo esemplificativo e non esaustivo - nella **Tabella 1b)** e nella **Tabella 2) ai Nn. 11 e 12**
Riduzione della tariffa nella misura del 30% limitatamente al periodo di chiusura convenzionalmente individuato dal 08.03.2020 al 03.06.2020;
 - Per le tipologie di attività di Utenze non domestiche riconducibili alle Categorie indicate – a titolo esemplificativo e non esaustivo - nella **Tabella 3)**
Nessuna Riduzione della tariffa;
 - per quanto previsto dagli articoli 2 (“Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione”) e 3 (“Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate”) della deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020, rin-

viare a quanto già previsto dal vigente Regolamento della I.U.C., componente TARI, dell'Ente, che prevede specifiche ipotesi di esenzione e riduzione agli artt. 19 e 28;

4) Impartire indirizzo, agli uffici competenti, di procedere alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme eventualmente già corrisposte dagli operatori di cui ai precedenti punti 1.2 e 3, entro il termine del 30.11.2020 previsto per il pagamento della rata a saldo;

5) Dare atto che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalla cittadinanza a causa dell'attuale problematico contesto socio-economico, conseguente all'emergenza Covid-19;

6) Di demandare al successivo provvedimento di Consiglio Comunale il recepimento delle modifiche, in termini di graduazioni riduzioni ed agevolazioni di cui al presente atto, trattandosi di materia regolamentare attribuita espressamente alla competenza del Consiglio Comunale ex art.42 del D.Lgs.267/2000 ed art. 32 della L.R. 48/1991;

7) Successivamente con separata ed unanime votazione DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ai sensi di legge.

< *Omissis* >

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Dott. Salvatore Pogliese

Il Vice Segretario Generale

F.to Dott. Pietro Belfiore

L'Assessore Anziano

F.to Dott. Roberto Bonaccorsi

COMUNE DI CATANIA

Ragioneria Generale - Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato

OGGETTO: Misure contenimento COVID-19 - Riduzioni e agevolazioni TARI.

| | |
|--|--|
| <p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Catania, li 17/07/2020</p> <p>IL DIRETTORE Dott.ssa Clara Leonardi f.to</p> | <p>Si da atto che la presente proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuni degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.</p> <p>Catania, li</p> <p>IL DIRETTORE</p> |
| <p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>L'importo della spesa è di € _____</p> <p>Va imputata al cap del bilancio</p> <p>Catania, li 17/07/2020</p> <p>IL RAGIONIERE GENERALE Dott.ssa Clara Leonardi f.to</p> | |
| <p>Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R.48/1991</p> <p>IL RAGIONIERE GENERALE</p> | |
| <p>Motivazione dell'eventuale parere contrario</p> | |
| | |